

70121~ Bari ~ Via Melo, 185 ~ C.F. 80020460723

LIBRO VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO

STATUTO

UNIONE INTERREGIONALE A.G.I.S. DI PUGLIA E BASILICATA

Allegaro "A" all'auro n. 133368/44516 del Refurerio.

Art. 1 - Costituzione -

In conformità all'art.1 del vigente Statuto dell'Agis Nazionale, è costituita con sede in Bari, alla Via Melo n. 185, l'associazione denominata "Unione Interregionale A.G.I.S. di Puglia e Basilicata", avente piena autonomia gestionale e patrimoniale.

Le Sezioni Anec Acec, Anesv, la Delegazione Fice e la Sezione Spettacolo dal Vivo sono parte integrante dell' Unione Interregionale.

Nell'ambito dell'Unione possono, inoltre, essere costituite ulteriori Sezioni di categoria per i vari settori dello Spettacolo.

Le stesse sono disciplinate dai propri statuti e/o regolamenti non in contrasto con il presente Statuto.

Art. 2 - Scopi -

L'Unione Interregionale, nel perseguire l'affermazione ed il riconoscimento dei valori culturali, sociali ed imprenditoriali delle attività di spettacolo in ogni loro forma ed espressione, in piena autonomia amministrativa e nell'ambito interregionale di Puglia e Basilicata, si propone:

- a) di tutelare gli interessi comuni dello spettacolo e delle attività affini ad esso, rappresentandole in ambito interregionale nei confronti delle istituzioni locali e nazionali, autorità pubbliche, nonché altre organizzazioni e terzi;
- b) di trattare ogni problematica concernente il settore dello spettacolo, tutelando gli interessi collettivi degli operatori del settore ed in particolare dei soci, attuando una politica di lungo periodo;
- c) di coordinare le attività delle singole categorie dello spettacolo;
- d) di acquisire notizie e dati, la promozione, la realizzazione di studi e ricerche su questioni concernenti lo spettacolo, le arti sceniche, l'informazione e la comunicazione nonché sulle questioni interessanti le attività delle imprese associate, assicurando ad esse anche l'assistenza e le consulenze professionali, nel rispetto della normativa vigente;
- e) di promuovere, anche attraverso il contributo e la collaborazione di altri Enti ed Associazioni interessati, corsi di formazione e di aggiornamento per gli operatori dello spettacolo, nonché l'organizzazione di ogni iniziativa riguardante l'attività cinematografica e

della spettacolo in genere;

R



70121 - Bari - Via Melo, 185 - C.F. 80020460723

LIBRO VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO

f) di fornire ai soci servizi comuni, anche attraverso società appositamente costituite,

g) di fornire, in attuazione degli scopi istituzionali, agli iscritti, associati e/o partecipanti ad altre associazioni aventi medesime attività, servizi specifici anche mediante pagamento di corrispettivi;

- h) di realizzare ogni intervento per la promozione e la tutela dello spettacolo in ambito locale;
- i) di svolgere ogni altra attività, non compresa nelle lettere precedenti, ma ritenuta necessaria o anche solo utile per il raggiungimento dei propri scopi, ivi comprese le acquisizioni di partecipazioni in società e l'adesione ad altri enti, istituzioni, associazioni pubbliche e/o private, italiane e straniere, aventi finalità e scopi analoghi.

L'Unione è apartitica, non ha scopo di lucro, ma può compiere tutte quelle operazioni, economiche e commerciali, mobiliari ed immobiliari, che risultino utili al raggiungimento degli scopi sopra indicati nonché avvalersi di strutture esterne anche in regime di convenzione.

Art. 3 - Soci -

Possono assumere la qualifica di soci dell'associazione le imprese, gli enti e le istituzioni che operano nel settore dello spettacolo anche attraverso aggregazioni comunque denominate (fondazioni, associazioni, gruppi, ecc.).

Più precisamente le imprese e i soggetti di spettacolo di rilievo ed interesse nazionale, in quanto destinatari di interventi finanziari consolidati e continuativi da parte dell'Amministrazione Centrale, fanno parte dell'Unione Interregionale solo se iscritte alle Federazioni nazionali di settore, se esistenti, direttamente o tramite le Associazioni nazionali di appartenenza. Per tali imprese, la rappresentanza, la partecipazione alle iniziative territoriali ed ai servizi associativi viene assicurata dall'Unione Interregionale in presenza della regolarità del versamento dei contributi associativi sia a livello nazionale che a livello locale.

Possono essere iscritte esclusivamente all'Unione Interregionale le imprese e i soggetti dello spettacolo non iscrivibili o non iscritte alle Associazioni nazionali di categoria e che non sono destinatari di interventi finanziari consolidati e continuativi da parte della Amministrazione Statale.

Non possono usufruire della rappresentanza e/o dei servizi associativi dell'Unione Interregionale le imprese e i soggetti dello spettacolo sospesi od espulsi a norma del presente statuto.

9



the.



70121 - Bari - Via Melo, 185 - C.F. 80020460723

LIBRO VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO

La domanda di ammissione a socio comporta l'accettazione di tutte le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti approvati dagli organi dell'Unione, nonché l'impegno al pagamento puntuale della quota associativa.

Il versamento delle quote non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote di partecipazione trasmissibili a terzi o rivalutabili.

L'adesione all'Unione ha durata minima di tre anni e si intende rinnovata, di volta in volta, se non viene disdetta dall'associato, con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della fine di ciascun triennio.

I Soci possono usufruire dei servizi offerti dall'Unione purché siano in regola con il versamento delle quote associative precedenti e dell'anno in corso.

La qualità di socio si perde:

- a) per lo scioglimento dell'Associazione/Sezione socia o per la perdita di uno dei requisiti in base ai quali la domanda di ammissione è stata accettata;
- b) per deliberazione dell'Assemblea, qualora il socio attui comportamenti contrari alle regole ed agli interessi generali dell'Unione o comprometta il buon nome e l'unità dell'Unione;
- c) per deliberazione dell'Assemblea, qualora il socio assuma iniziative a nome dell'Unione senza averne avuto esplicito mandato dal Consiglio di Presidenza;
- d) per dimissioni volontarie che avranno effetto al termine del triennio previsto per la durata minima di adesione, in conformità a quanto previsto dal comma 7 del presente articolo;
- e) per deliberazione dell'Assemblea, su proposta del Consiglio di Presidenza, a causa di morosità totale o parziale nel versamento delle quote associative. Il Consiglio di Presidenza valuta periodicamente le eventuali morosità e provvede a fissare e notificare un termine entro il quale le somme dovute dovranno essere versate nelle casse dell'Unione pena l'esclusione dall'Associazione.

I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso delle quote associative versate.

Art. 4 - Organi dell'Unione -

Sono organi dell'Unione:

- a) L'Assemblea dei soci
- b) Il Presidente
- c) Il Consiglio di Presidenza
- d) Il Tesoriere
- e) Il Collegio dei Revisori dei Conti
- f) Il Collegio dei Probiviri

Jy ...



F 3 | Pagina



70121 - Bari - Via Melo, 185 - C.F. 80020460723

LIBRO VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 5 - Assemblea dei soci -

L'Assemblea dell'Associazione è composta e partecipata da tutte le imprese e dai soggetti di spettacolo associati ed operanti sul territorio interregionale.

Altresì, il diritto di voto è espresso dai delegati designati territorialmente dalle Sezioni nelle quali si articola l'Agis interregionale.

A tali fini la composizione dell'Assemblea è verificata annualmente sulla base delle attività rappresentate territorialmente e proporzionalmente ai contributi corrisposti dai soci nell'anno precedente.

All'Assemblea compete:

- a) deliberare su ogni argomento relativo agli scopi dell'Unione che venga ad essa sottoposto dalla Presidenza.
- b) fissare, tenuto conto dei contributi corrisposti dai soci, il numero dei delegati e dei voti ad essi attribuiti secondo appositi parametri proposti dal consiglio di presidenza;
- c) approvare eventuali regolamenti e le modifiche allo Statuto;
- d) deliberare sull'ammissione ed esclusione dei soci su proposta del Consiglio di Presidenza;
- e) eleggere il Presidente e, su sua proposta, i due Vicepresidenti di cui uno Vicario ed uno in rappresentanza della Regione diversa da quella di appartenenza del Presidente interregionale;
- f) eleggere, su proposta del Presidente eletto, il Tesoriere, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri;
- g) approvare i bilanci (rendiconti economici- finanziari) consuntivo e preventivo dell'Unione.

Art. 6 - Convocazione dell'Assemblea -

L'Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria due volte l'anno per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo e in via straordinaria, tutte le volte che sarà ritenuto necessario dalla Presidenza, o su richiesta di almeno un terzo degli Associati in regola con le quote associative. In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'Assemblea potrà essere convocata dal Vice-Presidente Vicario. La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sarà fatta a mezzo lettera, di cui sia riscontrabile l'avvenuta ricezione, spedita almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza contenente l'ordine del giorno, la sede e l'ora della riunione. In caso di urgenza il termine di convocazione potrà essere ridotto sino a tre giorni prima della riunione e la stessa potrà essere eseguita mediante telegramma, telefax o posta elettronica con attestazione dell'avvenuta ricezione.



//



70121 - Bari - Via Melo, 185 - C.F. 80020460723

LIBRO VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Unione o, in sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente Vicario. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea. Le deliberazioni verranno verbalizzate su apposito libro. I verbali dovranno essere firmati dal Presidente e dal segretario, ed il loro contenuto farà piena fede.

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà degli aventi diritto al voto mentre in seconda convocazione quando sia presente almeno un terzo degli aventi diritto al voto. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto dell'Unione è necessaria la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

Il socio impossibilitato a partecipare può essere rappresentato tramite delega scritta da altro socio. Ogni socio potrà essere portatore di massimo una delega.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Le deliberazioni validamente prese dall'Assemblea, impegnano tutti gli associati anche assenti o dissenzienti.

Art. 7 - Il Presidente dell'Unione -

La firma e la rappresentanza dell'Unione nei confronti dei Soci e dei terzi compete al Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, al Vice-Presidente Vicario.

Il Presidente è eletto per un triennio dalla Assemblea e può essere rieletto consecutivamente per non più di un ulteriore triennio. Non può essere nominato Presidente e, se nominato, decade dall'ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Non può altresì essere nominato Presidente la persona che esercita attività in conflitto di interessi con l'Unione.

Il Presidente, su delibera del Consiglio di presidenza, potrà sottoscrivere atti e pattuire condizioni con gli Istituti Bancari che intrattengono rapporti con l'Unione. In particolare egli potrà sottoscrivere contratti di conto corrente, libretti di deposito, richiedere aperture di credito e finanziamenti.

Il Presidente può assumere e/o licenziare il personale dipendente dell'Unione e altresì nominare il Segretario dell'Unione, il tutto previa delibera del Consiglio di Presidenza.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Presidenza e può attribuire deleghe operative ai componenti del Consiglio stesso.

Esso può, inoltre, previa delibera del Consiglio di Presidenza, rilasciare procure anche a terzi per il compimento di singoli affari o categorie di affari. Ha altresì facoltà di richiedere la convocazione degli organi direttivi delle Associazioni/Sezioni Socie in casi gravi ed urgenti,

9

张



70121~ Bari ~ Via Melo, 185 ~ C.F. 80020460723

LIBRO VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO

partecipando alle loro riunioni direttamente o delegando un componente del Consiglio di Presidenza.

In caso di urgenza può assumere direttamente deliberazioni, anche di stretta competenza del Consiglio di Presidenza, da sottoporre a ratifica alla prima riunione successiva.

Art. 8 - Consiglio di Presidenza -

Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente dell'Unione, dai due Vicepresidenti, di cui uno Vicario, e da un rappresentante per ciascuna delle Sezioni dalle stesse nominati.

L'Anec, l'Acec e la Fice sono rappresentate da un unico membro che rappresenta il settore cinema, così come la prosa, la musica e la danza sono rappresentante da un unico membro per la Sezione Spettacolo dal Vivo. Inoltre partecipa un membro in rappresentanza dell'Anesv per lo Spettacolo Viaggiante.

Il Consiglio di Presidenza dura in carica un triennio e decade insieme al Presidente.

Il Consiglio di Presidenza ha i seguenti compiti:

- a) coordinare le iniziative dei vari settori, nel quadro di una organica politica interregionale nel campo dello spettacolo promuovendone lo sviluppo e la diffusione;
- b) adottare le deliberazioni necessarie per il funzionamento dell'Unione nonché curare lo svolgimento di ogni azione opportuna per il conseguimento degli scopi dell'Unione;
- c) designare, su proposta del Presidente, i rappresentanti dell'Unione presso Enti, Amministrazioni, Commissioni, eccetera;
- d) proporre all'assemblea l'ammissione o esclusione di Soci;
- e) redigere i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) deliberare sullo schema dei bilanci.

Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente a mezzo lettera, di cui sia riscontrabile l'avvenuta ricezione, contenente l'ordine del giorno e spedita almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza il termine predetto può essere minore ma comunque non inferiore ai tre giorni. In ogni caso è ammessa la convocazione a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica con attestazione dell'avvenuta ricezione.

Le riunioni possono essere tenute anche in assenza di convocazione, in caso di presenza contemporanea di tutti i componenti presso la sede sociale.

Le deliberazioni del Consiglio di Presidenza sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. Ogni componente ha diritto ad un solo voto ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. Non è ammessa la delega.

Le deliberazioni del Consiglio di Presidenza dovranno essere verbalizzate in apposito registro.

R L



70121 - Bari - Via Melo, 185 - C.F. 80020460723

LIBRO VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 9 - Il Tesoriere -



- a) sovrintende all'amministrazione delle entrate associative e del fondo comune;
- b) cura che la gestione economica dell'Unione sia strettamente conforme alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Presidenza;
- c) redige lo schema dei Bilanci (rendiconti economici-finanziari) preventivo e consuntivo dell'Unione da sottoporre al Consiglio di Presidenza, per l'approvazione in assemblea.
- Il Tesoriere partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Presidenza per l'esame delle questioni che abbiano implicazioni economico-finanziarie.
- Il Tesoriere dura in carica un triennio ed è rieleggibile.

Art. 10 - Il Collegio dei Revisori -

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra i non Soci. L'Assemblea provvede, inoltre, a nominare il Presidente del Collegio dei Revisori.

La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con altre cariche associative.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica un triennio ed è rieleggibile.

I suoi compiti sono:

- a) vigilare sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Unione;
- b) predisporre una relazione di accompagnamento ai Bilanci preventivo e consuntivo dell'Unione.

I Revisori dei Conti partecipano alle riunioni dell'Assemblea.

Art. 11 - Il Collegio dei Probiviri -

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati, anche tra i non associati, dall'Assemblea.

Con l'iscrizione all'Unione Interregionale gli associati rimettono al Collegio dei Probiviri, che giudica "pro bono et aequo" e senza alcuna formalità, la soluzione delle controversie riguardanti l'interpretazione e l'esecuzione delle norme del presente Statuto e delle disposizioni emanate dagli organi associativi nonché le controversie sorte tra Soci ovvero tra questi e l'Unione.

Su mandato delle parti, il Collegio può altresì decidere le controversie sorte tra Soci di differenti organizzazioni associate.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica un friennio ed e rieleggibile.

the



70121~ Bari ~ Via Melo, 185 ~ C.F. 80020460723

LIBRO VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO

Presidente del Collegio dei Probiviri è il componente più anziano di età.

Art. 12 - Segretario -

L'Unione dispone di un Segretario il quale, in base alle direttive del Presidente, provvede al funzionamento dell'Unione stessa, in conformità alle delibere degli organi statutari.

Il Segretario sovrintende a tutti gli uffici e servizi dell'Unione e ha funzione di capo del personale.

Egli inoltre:

- a) assiste il Presidente nello svolgimento del suo incarico fornendogli ogni elemento necessario a tale compito;
- b) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi dell'Unione;
- c) sovrintende al buon andamento generale dell'Unione e delle singole Sezioni aderenti alla stessa, nonché agli uffici e servizi garantendone il normale funzionamento;
- d) promuove una continuità di collegamenti con le varie associazioni di categoria, con Enti pubblici e privati e con quanti (organizzazioni, società, etc.) abbiano stabilito con l'Unione accordi operativi;
- e) cura la tempestiva attuazione delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Unione;
- f) su specifico mandato del Presidente, può svolgere compiti rappresentativi dell'Unione;
- g) si occupa dell'approfondimento normativo, elabora e coordina studi di settore nonché i progetti speciali promossi con soggetti pubblici e privati;

Art. 13 - Entrate e Patrimonio -

L'Unione fonda il proprio funzionamento sulle quote associative versate dai Soci.

Le entrate dell'Unione sono rappresentate:

- dall'ammontare delle quote associative inerenti l'attività della Sezione ANEC di Puglia e di Basilicata, e dalle quote versate all'Unione dalle altre Sezioni;
- da eventuali contributi associativi straordinari, dagli interessi attivi o dagli altri redditi patrimoniali;
- dagli introiti derivanti dall'organizzazione di corsi, convegni, seminari e manifestazioni ovvero da attività di natura promozionale;
- dagli eventuali contributi e sovvenzioni di provenienza pubblica o privata;
- da ogni altra entrata anche di natura commerciale.

Non costituiscono entrate dell'Agis gli eventuali proventi rivenienti da accordi commerciali, stipulati in favore delle singole Sezioni indicate all'articolo 1. Tali introiti, qualora pervenissero

AR.



70121 - Bari - Via Melo, 185 - C.F. 80020460723

LIBRO VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO

all'Associazione, saranno girati in favore delle Sezioni di competenza che potranno costituire singoli fondi.

Il patrimonio dell'Unione è formato:

- dai beni immobili e mobili, pervenuti od acquistati, di proprietà dell'Unione fatta eccezione per quei beni che eventualmente costituissero proprietà particolari delle Sezioni;
- dai fondi di riserva costifuiti con le eccedenze di bilancio;
- dalle erogazioni liberali finalizzate e da eventuali contributi e/o versamenti a patrimonio effettuati da enti ed organismi pubblici e/o privati.

Art. 14 - Bilanci -

L'esercizio sociale ha durata di un anno solare.

I bilanci (rendiconti economico-finanziari) preventivi e consuntivi devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale; in presenza di particolari esigenze, segnalate nella relazione sulla gestione, il termine può essere maggiore ma comunque non superiore ai sei mesi.

I bilanci devono essere depositati presso la sede almeno dieci giorni prima di quello fissato per il loro esame da parte dell'Assemblea.

Le entrate e le spese di competenza dell'esercizio in corso, sino all'approvazione dei bilanci, sono autorizzate nel limite di 4/12 degli importi complessivi iscritti nel bilancio preventivo dell'esercizio precedente dall'Assemblea.

Gli avanzi o utili di gestione risultanti dai Bilanci Consuntivi approvati devono essere reimpiegati per finalità istituzionali.

E' fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Unione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 15 - Regolamenti e clausola compromissoria -

Ai fini di una piena e completa attuazione delle norme del presente statuto, il Consiglio di Presidenza potrà elaborare regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Tutti i componenti degli organi dell'Unione svolgono i propri compiti a titolo gratuito.

I soci si impegnano a non adire le vie legali per eventuali divergenze che dovessero sorgere tra i soci stessi in relazione alle attività dell'Unione o nei confronti dell'Unione stessa. Tutte le controversie compromettibili in arbitrati tra Unione e Soci e fra i Soci stessi saranno sottoposte

al giudizio del Collegio dei Probiviri

In .



70121- Bari - Via Melo, 185 - C.F. 80020460723



Art. 16-Scioglimento dell'Unione-

Lo scioglimento dell'Unione deve essere deliberato dall'Assemblea, in seduta straordinaria, appositamente convocata con la presenza di almeno due/terzi del totale delle quote spettanti.

L'Assemblea delibera su tutte le modalità di liquidazione, sulla nomina di uno o più Commissari Liquidatori, sulla devoluzione del patrimonio residuo nel rispetto del comma successivo.

Le eventuali attività residue devono essere devolute esclusivamente ad altre organizzazioni con analoghe finalità, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23/12/1996 n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 17 - Norme transitorie e disposizioni Finali -

All'atto dell'approvazione del presente statuto il Presidente in carica della Delegazione Agis di Puglia e Basilicata assume la carica di Presidente dell'Unione Interregionale.

La stessa norma si applica a tutte le cariche associative ricoperte all'interno della Delegazione. Ai fini del computo della durata triennale del mandato sarà incluso il periodo precedente al cambio di statuto.

Entro 30 giorni dall'approvazione del presente statuto, in conformità a quanto previsto dall'art. 8, le Sezioni si impegnano a comunicare i nominativi dei membri componenti il Consiglio di Presidenza.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento, in quanto applicabili, allo statuto dell'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo, alle norme del Codice Civile ed alle disposizioni di legge in materia di associazioni senza scopo di lucro.







